

TAR CAMPANIA
Sezione VIII
Sede di Napoli


Integrazione del contraddittorio nel ricorso n. 5835/2007

Il Sig. **Roncioni Luciano**, nato a Lusciano (CE) il 2.10.1941, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Saverio Griffo e Raffaele Marciano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla Via Santa Lucia n. 62, ricorreva al TAR per la Campania, Sede di Napoli contro il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico per la Campania ed il Centro Servizi Amministrativi Provinciale di Caserta per l'annullamento, previa emissione di misure cautelari **a)** della graduatoria provvisoria permanente (Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta), aggiornate ed integrate, del concorso per soli titoli di cui all'O.M. 91 del 30.12.2004, relativa ai profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere, addetto alle Aziende Agrarie e Collaboratore Scolastico nonché dell'allegato elenco dal quale è risultato escluso il ricorrente; **b)** del decreto del dirigente incaricato prot. n. 677/1 del 5.6.2007, con il quale sono state pubblicate le graduatorie provvisorie permanenti (nella parte in cui non risulta incluso il ricorrente); **c)** della graduatoria definitiva permanente (Ufficio Provinciale di Caserta), aggiornata ed integrata, del concorso per soli titoli di cui all'O.M. 91 del 30.12.2004, relativa a profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere, addetto alle Aziende Agrarie e Collaboratore Scolastico; **d)** del decreto del dirigente incaricato prot. n. 677/3 del 28.6.2007, con il quale sono state pubblicate (approvate) le graduatorie definitive permanenti (nella parte in cui non risulta incluso il ricorrente); **e)** una agli atti preordinati, connessi e consequenziali tra i quali, se e per quanto occorre, il bando di concorso per l'anno 2006-2007 per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti delle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno concernenti il profilo professionale dell'area As – Collaboratore Scolastico – del personale, prot. n. 4340/p del



23.2.2007. Il Sig. Roncioni premetteva che in data 5.3.2007 presentava domanda per la partecipazione al concorso pubblico per titoli, di cui all'art. 554 d. Lgs. 279/1994 indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti della Provincia di Caserta concernenti il profilo professionale dell'area AS – Collaboratore Scolastico – del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola. Il ricorrente era ed è in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dalla legge e dal relativo bando per l'ammissione al concorso. Sennonché, in data 5.6.2007 e in data 28.6.2007, i Dirigenti preposti, con i provvedimenti impugnati (677/1 e 677/2) escludevano il ricorrente per raggiunti limiti di età. Il ricorrente, inoltre, faceva presente di non aver maturato i requisiti per ottenere la pensione minima e di agire in giudizio anche allo scopo di non perdere la possibilità di stipulare ulteriori contratti di lavoro a termine. Tutto ciò premesso deduceva la violazione e la falsa applicazione dell'art. 24 della Legge n. 60 del 1955, che disciplina la situazione dei dipendenti non di ruolo. Deduceva, altresì, l'eccesso di potere per errore nei presupposti, il difetto di istruttoria, la manifesta ingiustizia e l'illogicità. La violazione dell'art. 509 del D. Lgs. n. 297 del 1994 e la violazione dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 127 del 1997 in correlazione con i principi di cui agli artt. 2, 4, 38 e 97 della Costituzione nonché con i principi dell'ordinamento comunitario. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare. A seguito di accoglimento dell'istanza cautelare (ordinanza n. 3310 del 2007), l'amministrazione resistente reinseriva il ricorrente nella vigente graduatoria permanente al posto n. 611/bis con punti 27,00.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Napoli – Sezione VIII – con ordinanza collegiale del 13 gennaio 2009 n. 32/2009 disponeva




in diritto: “..... considerato che ai fini del decidere è necessario disporre, a cura di parte ricorrente, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che, utilmente collocati nella graduatoria in esame, riceverebbero pregiudizio dal reinserimento del ricorrente nella graduatoria de qua, autorizzando fin d’ora, in presenza di un numero elevato di tali soggetti di procedere alla notifica nelle forme dei pubblici proclami mediante pubblicazione di estratto del ricorso sulla G.U. entro il termine di gg. 30 dalla comunicazione della presente ordinanza e con deposito nei successivi 7 giorni della prova dell’adempimento;..... Fissa per la prosecuzione l’udienza del 6 aprile 2009. P.Q.M. Ordina gli incumbenti istruttori in motivazione indicati. Fissa per la prosecuzione l’udienza del 6 aprile 2009”.

Alla luce delle motivazioni in diritto riportate dalla summenzionata ordinanza collegiale si integra il contraddittorio nei confronti dei soggetti aventi veste di controinteressati nel giudizio n° 5835/2007, pendente presso la VIII sezione del TAR per la Campania, sede di Napoli, per l’udienza del 6 aprile 2009, individuati nei soggetti che, utilmente collocati nella graduatoria in esame e di cui in premessa, riceverebbero pregiudizio dal reinserimento del ricorrente nella graduatoria stessa.

Napoli, 2 febbraio, 2009

Avv. Raffaele Marjano



Avv. Saverio Griffo

